

**RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CONGIUNTO COMUNI/ORDINI
PROFESSIONALI/REGIONE/STRUTTURA COMMISSARIALE/AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE DEL
07/06/2022**

Il Tavolo Tecnico Congiunto Comuni/Ordini Professionali/Regione/Struttura Commissariale/Agenzia Regionale per la Ricostruzione si è svolto in data 07/06/2022 in modalità telematica tramite piattaforma LifeSize.

Riepilogo dell'Ordine del Giorno dell'incontro trasmesso contestualmente alla convocazione:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. rilascio dei modelli delle istanze MUDE in formato HTML5 con contestuale dismissione della modulistica precedente;
3. Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 "*Criteria e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*";
4. varie ed eventuali.

In apertura di seduta il Direttore dell'ARRIC evidenzia che, date le sollecitazioni dei membri del Tavolo e la necessità di chiarire nel merito alcuni primi dubbi interpretativi sull'Ordinanza Commissariale 10/2022, si è ritenuto utile invertire la prassi di convocare prima il Comitato Istituzionale e poi il Tavolo Tecnico Congiunto. La convocazione del Comitato Istituzionale è comunque prossima essendo in via di definizione la data.

In merito a quanto già comunicato nelle precedenti sedute riguardo al percorso di stabilizzazione graduale del sistema nella fase di uscita dallo stato di emergenza, aggiorna il Tavolo che sono in corso interlocuzioni col Governo ai fini dell'approvazione delle relative disposizioni di legge, eventualmente nell'ambito dell'iter di conversione in corso del decreto-legge 50/2022, comunque entro la scadenza del suddetto stato d'emergenza prevista al 31.12.2022. Proprio tenendo conto delle novità introdotte dal d.l. 50/2022, il Commissario ha ritenuto di emanare un'ordinanza che ha recepito le sollecitazioni arrivate anche da questo Tavolo, in particolare in merito alla possibilità di utilizzare ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione il nuovo prezzario regionale, più allineato alla situazione reale.

Si passa all'analisi nel dettaglio dei punti all'ordine del giorno.

1. *Approvazione verbale seduta precedente*

Con riferimento al primo punto dell'O. d. G. si è provveduto ad approvare, senza alcuna osservazione, il resoconto dell'incontro del Tavolo Tecnico del 30/03/2022 precedentemente trasmesso.

2. *Rilascio dei modelli delle istanze MUDE in formato HTML5 con contestuale dismissione della modulistica precedente*

Il rappresentante dell'ARRIC illustra brevemente la progettata evoluzione tecnologica della piattaforma MUDE, resasi indispensabile a seguito della deprecazione del browser Internet Explorer a partire dal 15 giugno. Come noto, in particolare ai professionisti, detto browser rappresenta attualmente lo strumento per la compilazione on-line di tutta la modulistica (RCR, integrazioni, SAL, ecc.) relativa alle richieste di contributo ricostruzione. L'Agenzia per la Ricostruzione, in collaborazione con CSI Piemonte, ha attivato da tempo un percorso finalizzato al rilascio di modulistica in formato HTML5 che consentirà la compilazione attraverso qualunque browser, garantendo una miglior esperienza d'utilizzo all'utente. La raccomandazione per i tecnici, già preallertati attraverso i consueti canali, è quella di verificare che all'interno della propria scrivania virtuale non abbiano delle pratiche in bozza alla data del 16 giugno, poiché a partire da tale data queste pratiche dovranno essere eliminate ed eventualmente ricreate ex novo.

3. *Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 "Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali";*

Il rappresentante dell'ARRIC, in premessa, chiarisce che l'ordinanza pubblicata, salvo rilevanti novità introdotte in sede di conversione del d.l. 50/2022, non sarà oggetto di ulteriori modifiche: l'attenzione, quindi, deve essere posta sulle sue ricadute operative e sull'attuale efficacia temporale dell'atto, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza ed in ragione delle non prevedibili fluttuazioni del mercato: in tal quadro devono focalizzarsi, attualmente, gli sforzi connessi al completamento della ricostruzione. Sulla scorta delle prime richieste di chiarimenti pervenute da parte del Collegio Geometri e Geometri Laureati e dell'Ordine degli Ingegneri (allegate al presente verbale) vengono riportati i quesiti più significativi ed i relativi chiarimenti.

a) Quali sono gli adempimenti posti in capo al Direttore dei Lavori ed a quali pratiche si applica l'ordinanza 10/2022?

Il Direttore dei Lavori, nelle tempistiche indicate in Ordinanza (90 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, salvo i soggetti "impresa" che potranno beneficiare in regime "de-minimis" per i quali è prevista una

scadenza anticipata della richiesta), deve presentare una asseverazione che riporti lo stato di consistenza del cantiere al 31/12/2020 e l'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto con l'impresa. Questo vale indistintamente per tutte le pratiche, a qualunque titolo, ancora in essere (purché non autorizzata l'erogazione del saldo); ivi comprese quelle oggetto di concessione e per le quali i lavori non siano effettivamente iniziati al 31/12/2020: in questo caso lo stato di consistenza al 31/12/2020 sarà ovviamente pari a 0%. Sono quindi ricomprese nell'ordinanza anche le situazioni per le quali, a qualsiasi stato di avanzamento dichiarato al 31/12/2020, sia intervenuto o stia intervenendo una sostituzione dell'impresa titolare del contratto d'appalto finalizzata alla realizzazione/completamento dei lavori. In tal senso il rappresentante dell'Agenzia rimarca che l'orizzonte temporale del 31/12/2022 deve essere inquadrato quale stimolo alla ripresa e completamento dei cantieri.

b) Cosa succede rispetto alle varianti in corso dei lavori, come quantificare lo stato di consistenza dei lavori sul quale sarà eseguito il calcolo del massimo contributo una tantum, come contabilizzare i SAL?

L'ordinanza 10/2022 mantiene una formale e sostanziale distinzione tra contributo concesso ai sensi delle Ordinanze per la ricostruzione ed il contributo eccezionale ed una tantum connesso al caro materiali; per questo motivo l'ordinanza prevede espressamente che la percentuale di avanzamento da dichiarare sia riferita ai lavori ammessi a contributo che concorrono alla contabilizzazione dei SAL. Quanto non ancora ammesso a contributo al 31/12/2020 non deve quindi essere considerato ai fini della dichiarazione dello stato di avanzamento al 31/12/2020. In tale logica viene ribadito che, ai fini dell'erogazione dei SAL ordinariamente previsti dalle ordinanze, la modalità di contabilizzazione degli stessi non subisce alcuna modifica.

c) Cosa succede al rapporto strutture/finiture?

Si ribadisce che l'ordinanza 10/2022 non impatta su tale aspetto, quindi sul calcolo del contributo di ricostruzione già concesso, rispetto al quale continuano ad applicarsi le previsioni di cui alle ordinanze di riferimento per la ricostruzione privata. L'ordinanza 10 prevede il riconoscimento di un incremento del contributo, una tantum, a Sal Finale sulla base dell'aggiornamento dei costi delle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, dal 01/01/2021 al termine dell'intervento; pertanto, se tali incrementi di costo sono riferiti alle sole opere di finitura (situazione verosimile specie per cantieri in via di completamento), detto contributo una tantum potrà essere completamente utilizzato a copertura di questi rincari.

d) Come deve intendersi l'ammissibilità al 90% dei maggiori importi contabilizzati?

I maggiori importi derivanti dalla contabilizzazione dei costi aggiornati delle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, dal 01/01/2021, al netto del ribasso in sede di offerta, possono essere riconosciuti nella misura del 90%. La quantificazione del 90% avviene quindi sulla sola quota rendicontata in aumento

del costo delle singole lavorazioni e non sull'intero importo contrattuale, replicando l'impostazione del criterio di revisione introdotto dal d.l. 50/2022. La previsione dell'ordinanza è pertanto sicuramente meno gravosa, sia in termini di richiesta che in termini istruttori, in quanto il riconoscimento del contributo una tantum di cui all'ordinanza 10/2022 sarà focalizzato sulla sola valutazione di ammissibilità degli aumenti di costo delle singole lavorazioni, in ragione delle quantità effettivamente eseguite a partire dal 1/01/2021.

e) Come si intende il limite massimo forfettario del 20% e l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 Ordinanza 25/2020 e art. 2 Ordinanza 20/2021 ("costi covid"), come contabilizzare le sole rivalutazioni dei costi?

Il limite del 20% previsto all'art. 1 comma 3 corrisponde al limite massimo dell'incremento di contributo erogabile, una tantum, a compensazione degli effetti del c.d. caro materiali, comprensivo anche della quota di contributo ammesso per le spese tecniche come previsto da ordinanza. La procedura prevede quindi la redazione della contabilità separata dei rincari delle lavorazioni (calcolate al netto del ribasso contrattuale) sulle quantità eseguite a partire dal 1/01/2021; al 90% di quest'importo possono essere aggiunte le spese tecniche integrative come previste da ordinanza 10 (calcolate nella misura del massimo 10% e che riguardano le attività di contabilizzazione della Direzione Lavori ed eventualmente il CSE - qualora richiesti anche i c.d. costi covid nella contabilità Ordinanza 10/2022). L'importo così individuato deve essere confrontato con il 20% contributo concesso per i lavori ammessi e non ancora eseguiti al 01/01/2021. Il contributo massimo concedibile una tantum sarà quindi l'importo minore derivante da questo confronto. Sono ricompresi in questa contabilità, e quindi nei limiti e modalità di liquidazione previsti da ordinanza 10, anche tutte le lavorazioni e incrementi connessi agli oneri Covid. Essendo state poche le varianti depositate ai sensi delle ordinanze emesse per il riconoscimento dei costi covid attraverso il meccanismo delle varianti si è ritenuto di semplificare riportando anche questi costi all'interno delle previsioni dell'ordinanza 10. Sulla base di questa nuova modalità di rendicontazione dei sovraccosti: (i) residuerà, per le varianti in corso d'opera, lo spazio per l'eventuale aumento di contributo ordinariamente previsto dalle ordinanze di riferimento, (ii) è stata necessaria l'abrogazione anche del +3% sul costo convenzionale prevista dall'ordinanza 20/2021.

f) Quale prezzo si prende a riferimento?

È evidente che in molti casi non c'è una sovrapposizione diretta tra il nuovo prezzo regionale e i vari prezzi di riferimento e/o analisi di costo utilizzati all'epoca del deposito della RCR. Lo sforzo che dovrà essere fatto, nell'interlocuzione tra professionisti e tecnici comunali, è quello di adottare un criterio di similitudine, prendendo a riferimento, quale massimo ammissibile, il costo della voce di prezzo RER2022 che maggiormente può essere assimilabile -in termini tecnologico-prestazionali- alla lavorazione su cui richiedere il caro materiali; indipendentemente se la stessa, precedentemente, sia stata computata mediante il prezzo regionale o secondo le modalità alternative consentite dalle ordinanze commissariali

di riferimento (es. prezzari camere di commercio, NP, ecc.ra). La voce identificata definirà il massimo costo ammissibile, conseguentemente il massimo rincaro ammissibile, anche ove pattuito con l'impresa, per la lavorazione, un rincaro superiore; in tal senso il confronto deve essere operato considerando anche il prezzo RER2022 al netto del ribasso offerto.

È stata richiesta una circolare esplicativa; per evitare inutili ridondanze, si conviene possa essere utilizzato, a tale scopo, il presente resoconto.

Un'ulteriore precisazione è fornita dalla rappresentante dell'ARRIC: le concessioni che possono beneficiare degli aumenti previsti dall'ordinanza sono quelle espressamente richiamate: 29, 51, 57 e 86/2012 e smi e 66/2013 e smi. L'Ordinanza 32 è pertanto esclusa dall'applicazione delle previsioni di cui all'ord. 10/2022.

Sul tema del De Minimis intervengono i rappresentanti per la 'Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese' e per la 'Direzione Generale Agricoltura, Caccia E Pesca'. Entrambi sottolineano che data la delicatezza del tema e la necessità di un monitoraggio delle tempistiche ci sarà un raccordo operativo tra i Comuni e le strutture regionali coinvolte.

Come noto, il regime di aiuti notificato alla Commissione Europea per ristorare i danni alle imprese "non agricole" scadeva, da ultimo, il 30 giugno 2018, ovvero le concessioni rientranti nella notifica dovevano essere necessariamente chiuse entro quella data¹. Conseguentemente quanto previsto dall'ordinanza 10/2022 si configura quale nuova ulteriore concessione. Viene ricordato inoltre che: per il Registro Nazionale degli Aiuti un incremento del valore della concessione può essere richiesto solo a fronte di un nuovo codice (definito COR) e che detto codice caratterizza le nuove concessioni che vanno associate ad un regime in vigore che non può essere quello precedentemente autorizzato perché, come detto, risulta scaduto il 30 giugno 2018. Pertanto, l'unica soluzione percorribile si è rivelata essere la predisposizione di un nuovo regime in "de minimis" e la formulazione di una concessione specifica e distinta su questo regime per le sole finalità di cui all'ordinanza 10/2022. In merito alle concessioni afferenti al settore agricolo viene rimarcato che su queste imprese la disponibilità in regime "de minimis" si attesta al massimo a 25.000 euro ove non già precedentemente utilizzato per ricevere altre sovvenzioni. Ogni impresa può stimare lo spazio ancora eventualmente residuo in regime "de minimis" accedendo alla sezione "trasparenza" dei registi RNA o SIAN in ragione del tipo di impresa ("non agricola", "agricola").

Il rappresentante di Ance Emilia-Romagna riconosce lo sforzo collettivo fatto per arrivare all'emanazione di un'ordinanza che accoglie in gran parte le richieste fatte dalle diverse componenti del Tavolo. Sottolinea la correttezza della battaglia contro la paventata possibilità iniziale di adesione tout court al DM 11/2021 del

¹ Cfr. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/266392/266392_1843454_57_3.pdf

'Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili', correttezza rimarcata dalla recente sentenza 7215/2022 del TAR del Lazio a seguito di ricorso dell'Ance nazionale. Chiede al contempo un'ulteriore attenzione nel caso specifico in cui i lavori non siano ancora iniziati: sarebbe opportuno un adeguamento fatto all'inizio anziché alla fine, in modo da adeguare finanziariamente i cantieri alla realtà odierna. In generale, per completare l'opera di ricostruzione, auspica una qualche soluzione che consenta di immettere liquidità nel sistema delle imprese perché in caso contrario anche un'ordinanza concettualmente ben fatta come l'ordinanza 10/2022 rischia di essere vanificata. Suggerisce un provvedimento che preveda un meccanismo di anticipazione finanziaria che copra il 95% dell'importo lavori a contributo, sulla base dell'asseverazione del DL, anche nell'ottica di evitare un esponenziale aumento dei contenziosi legati ai cantieri non ancora iniziati o interrotti.

Il rappresentante di Confartigianato-Imprese conferma e ribadisce quanto espresso dal rappresentante di ANCE: la situazione del comparto è di un apparente incremento dell'attività ma rischia di trasformarsi in un boomerang se non si sbloccano i richiamati meccanismi finanziari. Pone l'attenzione sulla necessità di un ulteriore approfondimento coordinato sulle possibili ripercussioni dell'Ordinanza 10/2022 rispetto all'integrazione con i vari bonus fiscali. In merito a quest'ultimo punto il direttore dell'ARRIC ribadisce che le singole posizioni sono da verificare con l'Agenzia delle Entrate ma rimane a disposizione per un approfondimento su dei casi tipo.

Il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri sottolinea come abbia cercato, nella redazione del documento trasmesso, anche la condivisione di alcuni Comuni e questi, per i cantieri mai partiti o allo stato di SAL zero con stato di consistenza nullo o quasi, preferirebbero la possibilità di redigere una nuova Ordinanza di concessione che preveda già l'aggiornamento del prezzo.

Chiede maggiori dettagli sulla redazione dello stato di consistenza e in particolare se eventuali varianti intervenute prima del 31/12/2020 debbano essere dichiarate.

Ribadisce il problema della liquidità delle imprese, legato in particolare a cantieri abbandonati/non partiti e la necessità di trovare una soluzione di natura politica.

Il rappresentante dell'ARRIC ribadisce che deve essere asseverata la percentuale di avanzamento dei lavori ammessi ed oggetto di concessione di contributo. In merito

In merito al tema della liquidità, richiamato da più parti, il Direttore dell'ARRIC accoglie le sollecitazioni e garantisce la necessaria attenzione sul tema, pur ricordando che si tratta di decisioni di non diretta competenza del Tavolo Tecnico.

Il rappresentante dell'Ordine dei Geometri chiede ulteriori delucidazioni sul limite massimo forfettario del 20% del contributo concesso, richiamato nell'Ordinanza.

La rappresentante dell'ARRIC risponde che la percentuale è connessa al costo delle opere del cantiere o comunque al contributo qualora lo stesso non copra completamente il costo. Il calcolo del 20% è da farsi sull'ultimo atto di concessione o su un'eventuale ridetermina in itinere se intervenuta prima del 01/01/2021, rispetto al contributo concesso a copertura dei lavori ammessi e non realizzati a detta data. Si è valutato che l'incremento del 20% potesse dare sufficientemente conto del fenomeno 'caro materiali' avendo analizzato su base statistica sia le variazioni dei prezzi del prezzario sia l'andamento dei rincari nell'edilizia civile come da report degli istituti ufficiali. Rimane pacifico che per chi aveva già raggiunto e superato il convenzionale in sede di concessione di contributo lo spazio per una variante non c'è, l'Ordinanza non rimette ovviamente in discussione i principi che sono alla base degli esiti dell'istruttoria della prima concessione. In sintesi: questo ulteriore 20% non toglie nessuno spazio ad ulteriori varianti, che rimangono sempre possibili rispetto alla normativa previgente, ma allo stesso tempo, ovviamente, non ne crea perché non è questa la ratio dell'ordinanza.

4. Varie ed eventuali

La rappresentante dell'ARRIC comunica che è in partenza - con il supporto di Anci Emilia-Romagna e del Settore Difesa del Territorio regionale - un ciclo formativo (fruibile da remoto) rivolto ai tecnici comunali. Lo scopo è di allineare tutto il personale pubblico impegnato nella ricostruzione, non solo sulle ultime novità intercorse ma su tutto il progresso impianto normativo e istruttorio, alla luce del massiccio turn-over che i Comuni hanno dovuto subire negli ultimi anni. È previsto anche un focus sulle Opere Pubbliche. Il programma verrà inviato nei prossimi giorni.

PRIME VALUTAZIONI DELL'ORDINANZA 10/2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Si trasmettono in allegato le prime osservazioni in merito alla nuova Ordinanza 10/2022 pubblicata in data 20.05.2022.

Le presenti nascono dalla condivisione ed interlocuzione sulla possibile applicazione dell'Ordinanza medesima, tra diverse figure della ricostruzione, facenti parte del mondo professionale delle imprese e dei Comuni del cratere.

“L'aggiornamento dei costi delle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022” (Art. 1 - Comma 2)

Osservazione 1. Dalla lettura del comma si interpreta che l'unico Elenco prezzi da utilizzarsi sia il prezzario della Regione anno 2022 *“definito entro i limiti”*. Si evidenzia che dall'analisi dell'elenco prezzi 2022 si riscontrano spesso lavorazioni simili a quelle autorizzate, ma non perfettamente congruenti con l'elenco prezzi 2015, inoltre parrebbe non ammissibile il ricorso ad altri elenchi prezzi, come invece previsto nelle Ordinanze, che permette invece in alternativa l'utilizzo dell'elenco prezzi della Camera di commercio, potrebbe essere il caso, inoltre di permettere anche l'utilizzo del “prezzario DEI” richiamato nel D.L. 34/2000. Anche in questo caso per analogia dovrebbero essere utilizzabili le versioni 2022. In caso di presenza di Nuovi Prezzi approvati in fase istruttoria derivanti da analisi del 2015, cosa si deve fare, si attualizza tale analisi?

Osservazione 2. Dalla lettura dell'Ordinanza non si comprende cosa si intenda per “Opere da eseguirsi”, di fatto dalla lettura pedissequa della norma si presuppone sempre un cantiere avviato ed iniziato alla data del 31.12.2020. Cosa succede invece nei cantieri mai avviati senza alcun SAL o solo con un primo SAL in anticipazione (SAL zero), quella dizione “da eseguirsi” ricomprende anche questi cantieri? dove lo stato di consistenza è pari o prossimo a zero?

“I maggiori importi derivanti dalla contabilizzazione di cui al precedente periodo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%”. (Art. 1 - Comma 2)

“L'incremento del contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto entro il limite massimo forfettario del 20% del contributo concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 01/01/2021” (Art. 1 - Comma 3)

“L'importo dell'incremento del contributo di cui al comma 1, sulla base di quanto asseverato dalla direzione lavori secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, verrà erogato in sede di saldo” (Art. 1 - Comma 4).

La rivalutazione degli importi secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, non concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori previste all'art. 8 delle ordinanze commissariali 29, 51 ed 86/2012 e smi, da raggiungersi secondo le modalità ivi disciplinate.” (Art. 2 - Comma 8)

Osservazione 3. Il richiamo al ribasso d'asta, come pure il richiamo nell'art. 2 comma 1 "dell'intervenuto accordo", presuppongono una implicita circostanza ed un'implicita interpretazione: cioè che la presente Ordinanza sia applicabile **solo per i cantieri avviati**, in cui esiste un preciso accordo contrattuale tra Impresa e Beneficiario alla base del quale sia applicabile l'articolo 1664 del Codice Civile, e quindi implicitamente il riconoscimento del 90% della revisione coincide con l'alea "civilistica" di cui dovrebbe farsi carico l'impresa.

Nei cantieri mai avviati (per molteplici cause), o nei cantieri in cui vi è la sostituzione dell'Impresa con un'impresa subentrante, come ci si deve comportare? Per quello che si è scritto sopra, la presente Ordinanza non pare applicabile. Oltretutto quello che è certo è che la nuova impresa, nel nuovo contratto con il committente lavora a prezzario pieno (2022), non certo a prezzo 2022 -10%, con la necessità, chiaramente da parte del beneficiario, di coprire i maggiori costi. Per i cantieri mai avviati (Nessun SAL) o in presenza di un'impresa che magari ha preso l'anticipo ed ha sospeso il cantiere, cosa fare? Addirittura in caso di cambio impresa il Comune deve emettere obbligatoriamente una nuova Ordinanza, per cui non sarebbe il caso di introdurre una modifica dell'Ordinanza allineando da subito l'importo del cantiere, anche perchè le imprese non accettano certo di lavorare per tutto il cantiere con "Prezzi 2015", per vedersi riconoscere l'aumento di prezzo solo al termine della vita utile del cantiere (dopo 4/5 anni dall'inizio). Ad avviso degli scriventi si è di nuovo al punto di partenza e cioè in presenza di imprese che non accettano i lavori in quanto insostenibili in senso finanziario. **PER TUTTI QUESTI CANTIERI E' NECESSARIO PREVEDERE UNA FORMA DI FINANZIAMENTO DIVERSA E CIOE' UN RIALLINEAMENTO FIN DA SUBITO DEGLI IMPORTI DI CAMBIALE CON IL RICONOSCIMENTO DA SUBITO DEI NUOVI IMPORTI.**

Non appare sostenibile che un'impresa si porti alla fine del cantiere un importo che potrebbe valere di fatto il 50% del valore economico della commessa (il comma 8 dell'articolo 2 richiama le percentuali dei sal che sarebbero le ordinarie, in quanto ad oggi non sappiamo se possibile ancora fare il SAL straordinario 90%, in considerazione del fatto che l'emergenza COVID è terminata).

Per spiegarci meglio, in caso di sostituzione di impresa il Committente "Chiude il cantiere" con un nuovo contratto non soggetto a revisione, con i prezzi "pieni" derivanti dall'applicazione del nuovo elenco prezzi 2022, **a questo punto si ritrova già da subito a dover riconoscere un maggior prezzo all'impresa**, con la sola possibilità di un incremento, a fine lavori, di un valore economico pari al 20% del valore approvato inizialmente, in caso di variante cosa si fa??? E' quindi evidente, per i soli cantieri mai partiti, (anche se chiaramente penalizzante per il Comune che deve emettere una nuova ordinanza di riallineamento) se vogliamo veramente completarli il riallineamento dei prezzi deve avvenire fin da subito con il riconoscimento di un +20% rispetto al costo parametrico originario.

Un'ulteriore strada per ovviare alla problematica della liquidità delle imprese, se non si vuole ricorrere alla novazione dell'ordinanza di assegnazione (ripetiamo, in caso di cambio impresa è comunque da fare), potrebbe essere almeno di concedere la possibilità al beneficiario di poter corrispondere all'impresa direttamente i maggiori costi, (cosa non possibile nelle ordinanze "MUDE"),

mediante un finanziamento, "in conto corrente" erogato dall'istituto di credito su cui è "appoggiato" il MUDE a stato di avanzamento lavori a copertura della cifra definita pari al valore ammissibile e riconoscibile per revisione prezzi verificato dal Comune. Questa procedura è da concordarsi nel "Tavolo delle banche" per verificare se la proposta possa essere plausibile.

"L'entità dell'incremento di contributo di cui al comma 1 per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari, secondo i criteri di ripartizione ed intensità ordinariamente previsti dalle ordinanze di riferimento 29, 51, 57 ed 86/2012 e smi." (Art. 1 - Comma 5)

"In sede di saldo finale, il direttore dei lavori, in via ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, redige la contabilizzazione separata dei soli incrementi connessi alla revisione prezzi per le quantità eseguite a far data dal 1/01/2021, in ragione della revisione del prezzo di contratto e comunque entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale 2022. Detta contabilizzazione dovrà risultare strutturata secondo le macrocategorie di lavorazioni previste dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi." (Art. 2 - Comma 4)

"I maggiori costi di cui all'art. 3 Ordinanza 25/2020 non ancora contabilizzati nell'ambito di SAL depositati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, dovranno essere contabilizzati secondo i criteri e le modalità di cui al comma precedente. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 Ordinanza 25/2020 e art. 2 Ordinanza 20/2021." (Art. 2 - Comma 5).

Osservazione 4. E' evidente l'assoluta volontà di lasciare inalterato le modalità di calcolo previste dall'Ordinanza, anche se poi tutto diventa di difficile applicazione a questo punto è evidente che tutte le regole rimangono uguali per ovvie ragioni di foglio di calcolo. Ma ci chiediamo cosa succede nei cantieri in cui non sono verificati i rapporti tra finiture e strutture. Fin da subito
Per fare un esempio concreto in caso di uno stato di consistenza oltre il 70%, le lavorazioni residue sono praticamente tutte finiture ed impianti, magari già dalla lettura della tabella A si sono raggiunti i limiti per finiture e strutture, è quindi evidente che il riallineamento porta ad un ulteriore sbilancio di finiture rispetto alle strutture, anche perché, il comma 4 prescrive di redigere un quadro economico con le medesime "macrocategorie", quindi il riconoscimento dei maggiori costi avverrà sui singoli delta o sul valore complessivo. Il controllo tra finiture strutture si manterrà??? Da come è scritto pare che l'istruttore debba fare una prima istruttoria, diciamo sullo stato di consistenza ed una seconda istruttoria sul residuale, utilizzando sempre il solito foglio di calcolo, che ovviamente non riconoscerebbe gli importi di finiture perché si troverebbe un valore delle strutture prossimo a zero!

Osservazione 5. Per quanto riguarda poi i costi COVID le maggiorazioni si continuano ad applicare fino al 30/03/2022??? I SAL tornano ad essere Ordinari??? I maggiori Costi COVID sostenuti nell'anno 2020, vengono imputati nello stato di consistenza al 31/12/2020, oppure nei "costi dallo 01/01/2021" questi concorrono quindi al maggior incremento del costo di cantiere anche per importi oltre il 3% stabilito dall'Ordinanza 20/2021 (Abrogato con la presente Ordinanza)? i Costi COVID, nel periodo Marzo-Dicembre 2020 devono derivare

dall'Elenco Regionale, allegato alla DGR Num. 1009 del 03/08/2020 specificatamente approvato per i protocolli COVID vigenti in quel periodo.

“Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il direttore dei lavori presenta, attraverso integrazione documentale su piattaforma MUDE, una dichiarazione asseverata in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020)” (Art. 2 - Comma 1).

Osservazione 6. Abbiamo già accennato alla questione relativa ai costi COVID da applicarsi al periodo tra il Febbraio 2020 ed il 31/12/2020. Per quanto concerne la redazione dello stato di consistenza, per le lavorazioni fino al 30/12/2020, come si deve comportare il tecnico??? Nello stato di consistenza al 31.12.2020 devono, chiaramente rientrare tutte le opere in variante intervenute prima del 31.12.2020 che sarebbero state inserite poi nel SAL Finale. Di queste sono da inserirsi documenti probatori dell'esecuzione delle stesse quali opere, che alterano le quantità eseguite in quel periodo??? (es. bolle di accompagnamento, formulari rifiuti ecc. ecc.).

“In sede di saldo finale il Comune, in riferimento alle sole opere ammissibili a contributo, esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate ai sensi della presente ordinanza, riconoscendo un incremento del contributo sul minor importo tra il limite massimo forfettario di cui all'art. 1 comma 3, ed il 90% dei maggiori importi contabilizzati” (Art. 2 - Comma 6)

Osservazione 7. La stesura dell'articolo è incomprensibile! pare che il Comune debba fare due istruttorie su due diverse situazioni, cosa si intende *“Il Comune esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate, riconoscendo un incremento del contributo sul minor importo tra il limite massimo forfettario ed il 90% dei maggiori importi contabilizzati ”*

Non si comprende cosa debba contenere lo stato di consistenza, se già l'importo variato per effetto delle varianti, se la situazione che deve valutare il Comune ante è di fatto lo stato di consistenza che si somma all'importo revisionato Insomma, **E' NECESSARIO AVERE ALMENO UN ESEMPIO PRATICO SE NO L'ISTRUTTORIA FINALE DIVENTA COMPLICATA.**

Si ribadisce quanto già scritto poi in materia di cambio impresa, 90% delle opere in caso di cantieri mai partiti o molto prossimi all'inizio e sulla problematica di liquidità delle imprese.

Osservazione 8. Di fatto non si comprende a questo punto se la revisione al 90% di fatto diventa un “contributo ridotto per tutti” (non pare corretto nei confronti dei cittadini che arrivano “ultimi”), a prescindere dagli accordi contrattuali con le nuove ditte subentranti, non si comprende a questo punto come siano da trattarsi le varianti prima dopo, durante i lavori. Nello stato di consistenza bisogna fare un quadro di raffronto o altre operazioni tipicamente di contabilità pubblica?

“Qualora il beneficiario fosse un'impresa, l'incremento di contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso ai sensi e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ...” (Art. 1 - Comma 6).

“Per i beneficiari rientranti tra le imprese agricole e le agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE la dichiarazione asseverata di cui al precedente comma 1 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022....” (Art. 2 - Comma 2).

“Ai fini delle attività istruttorie connesse al riconoscimento degli aiuti in regime «de minimis», i singoli Comuni si raccorderanno con la DG regionale Conoscenza” (Art. 2 - Comma 3).

Osservazione 9. Il grande tema degli aiuti di stato viene coniugato nelle regole riportate nei commi solo in parte riportati. Per quanto riguarda il Comma 6, ci chiediamo nei condomini “misti”, in presenza di micro-imprese (studi professionali, artigianato di servizio, ecc.), l’impresa è beneficiaria solo sulle finiture interne di proprietà esclusiva, chi deve fare la verifica del de minimis? Quanto vale? Nel comma 3 dell’articolo 2, si parla per il regime dei de minimis, che i Comuni si debbano raccordare con la Regione, *“secondo modalità che verranno appositamente definite”*, quando, come e quanto verranno determinate queste modalità? Per quanto riguarda invece le imprese di cui all’Art. 2 Comma 2 che sono attualmente in fase di contenzioso con il Comune o con il Commissario delegato, all’interno di quelle pratiche “incagliate” per ricorsi giudiziari vari, dove magari il giudice amministrativo ha rilevato in questi giorni un difetto di giurisdizione, cause che devono essere riassunte presso il giudice ordinario oppure pratiche “mai partite”, come verranno trattate, anche per quelle sussiste il limite della richiesta al 30 Giugno 2022?

“Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati per la rivalutazione dei costi di cui alla presente ordinanza, è determinato sull’importo ammissibile ai sensi della presente ordinanza” (Art. 2 - Comma 7).

Osservazione 10. Da quanto si intende pare che le spese tecniche possono essere incrementate per un importo pari al 10% dell’importo che il Comune riconoscerà in base alla determinazione dell’Ordinanza di assegnazione di Saldo. Le spese tecniche aggiuntive, saranno riconosciute dal Committente chiaramente al tecnico che redige l’aggiornamento di tutti i documenti a corredo del cantiere, evidentemente il D.L. che sottoscrive la contabilità ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. E’ evidente che le spese tecniche aggiuntive non subiranno alterazioni in quanto riferibili ad opere già contrattualizzate tra committente e professionista.

Art. 3 - Modalità di presentazione dell’istanza e di riconoscimento dell’incremento di contributo concesso ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 57/2012 e s.m.i..... ”

Osservazione 11. Di fatto quanto già riportato in tutte le osservazioni precedenti può essere riportato e mediato anche per le procedure dell’Ordinanza 57, non si comprende se l’incremento possa essere applicato da subito anche sulle rate in erogazione o solo sulla rata di Saldo come su MUDE, la cosa che non risulta troppo comprensibile è quanto riportato dal Comma 5 dell’art. 3 laddove lo stesso comma esplicita: *“nel rispetto dei limiti di ripartizione ed intensità di cui all’art. 1, comma 5”*. Questi limiti a cosa sono riferiti??? La domanda sorge

spontanea, in quanto l'Ordinanza 57 (art. 25 comma 3) stabilisce un limite di scostamento pari al 10% tra le singole "macro categorie" A questo punto questo limite come varia in funzione della nuova ordinanza, se ne terrà conto oppure no, trattandosi di norma transitoria??? Il Comma 1 prevede la presentazione di una dichiarazione asseverata, non è che poi, visto che tutte le varianti e variazioni sono passate per una perizia giurata tale asseverazione debba essere Giurata?????

Ing. Francesco Pullè



francesco pulle'

06.06.2022

11:51:00

GMT+01:00

PRIME CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'ORDINANZA 10/2022

RACCOLTE DA DIVERSI PROFESSIONISTI.

- Per le pratiche con inizio lavori dopo il 01/01/2021 la procedura appare semplice, ma potrebbero sorgere dubbi nel caso di varianti con nuove voci ovvero: nel caso di varianti con aumento entro il quinto delle opere originariamente autorizzate ed entro l'importo max calcolato col parametrico, potranno ottenere tale aumento, prevedendo anche l'aumento del "caro prezzi"?

Si immagina di sì, ma qual è l'importo su cui calcolare l'aumento di cui all'ord. 10/2022, quello relativo alla ordinanza di contributo, oppure quello derivante dalla variante ammissibile?

- Ci sono molte pratiche che hanno eseguito opere per le strutture entro il 31/12/2020 e dal 01/01/2021 hanno eseguito esclusivamente finiture, come ci si deve comportare per il rapporto tra strutture al 55% e finiture al 45%? Viene valutato con il prezzario iniziale o tenendo conto del "caroprezzi" per le finiture? se così fosse, con il "caro prezzi" si rischia di sfiorare il rapporto strutture/finiture, che porterebbe ad annullare il beneficio previsto dalla ord. 10/2022.
- Si chiede se l'incremento del 3% di cui all'art. 2 ord. 20/2021 (emergenza COVID) è riconosciuto in supplemento alla ordinanza 10/2022.

PRATICHE MUDE

- Per le IMPRESE beneficiarie di un contributo , è possibile ottenere l'aumento di cui all'ord. 10/2022?

E se sì, si utilizza la formula del regime "DE MINIMIS" in quanto questo regime è previsto nella ord. 10/2022 all'art. 2 comma 2 e 3 solo per le imprese agricole e le agroalimentari e non per le altre imprese per le quali il contributo si configura come "aiuto di stato".

PRATICHE SFINGE

- Non è prevista nessuna distinzione per ottenere l'aumento di cui all'ord. 10/2022, tra i beneficiari TUTTE LE IMPRESE; IMPRESE AGRICOLE (settore primario) e PERSONE FISICHE, quando invece per le ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. c'è un distinguo per le imprese agricole e le agroindustriali (art. 2 comma 2 e 3).

C'è una discriminata?

SI EVIDENZIA UN ESEMPIO DI RENDICONTAZIONE PER CONDIVIDERE SE IL PERCORSO E' QUELLO CORRETTO:

Dopo aver attivato la procedura per accordo di revisione del prezzo del contratto di appalto si procede:

- Con i SAL previsti dall'ordinanza di concessione sino al completamento.
- Si revisionano i SAL delle opere dal 01/01/2021 sino al completamento.
- L'aumento concedibile si calcola effettuando la differenza tra le due contabilità (ammissibili), questa differenza moltiplicata al 90%, l'importo ottenuto può essere concedibile solo se non supera il 20% del contributo concesso.
- Nel caso di ammissibilità anche dell'aumento del 3% (emergenza COVID), su quale importo si calcola ?

UNA CONSTATAZIONE:

- Abbiamo verificato che il prezzario per il 2022 riporta codici delle voci diverse rispetto ai prezzari (2012-2015) utilizzati ai fini del rilascio delle ordinanze di concessione di contributo, questo può generare confusione sia per chi redige le rendicontazioni e per chi le deve controllare.

31/05/2022

per i professionisti

Geom. Alberto Molinari